

STATUTO DI “OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE – ETS”

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'associazione medico-scientifica denominata: “Oltre la Sperimentazione Animale – ETS” (o in forma di acronimo “OSA”). L'acronimo “ETS” dovrà sempre essere utilizzato nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

1.2 L'associazione ha sede legale nel comune di Segrate (MI) ed è operante senza fini di lucro sull'intero territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo

1.3 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'intero territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune e l'apertura di nuove sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 Valori fondativi

2.1 L'Associazione è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici, di democraticità e gratuità ed è diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale.

2.2 Applicando al massimo grado i principi della partecipazione pluralistica e della apertura e circolazione del sapere, l'Associazione si adopera per il tramite dei propri organi e membri, che vi prestano attività in maniera personale, spontanea e a titolo del tutto gratuito, per promuovere una ricerca biomedica scientificamente valida ed eticamente sostenibile.

2.3 OSA potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 3

Scopi associativi e attività tipiche

3.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale;
- Tutela degli animali.

3.2 Lo scopo ultimo di OSA è promuovere una Ricerca Scientifica innovativa, responsabile ed eticamente sostenibile tramite l'apporto di contributi scientifici altamente qualificati, adoperandosi al massimo grado per il tramite dei propri soci — che vi prestano attività a titolo del tutto gratuito — per la promozione di un nuovo paradigma di Ricerca che prevede il superamento della sperimentazione animale e degli approcci tradizionali inadeguati, a favore dello sviluppo ed applicazione integrata di metodologie alternative e sostitutive alla sperimentazione animale, più rilevanti per la biologia umana, a favore di una visione meno riduzionista e più onnicomprensiva della biologia, dello sviluppo della medicina personalizzata e di precisione, nonché di una più efficace prevenzione delle malattie, in linea con le più recenti evidenze scientifiche.

3.3 Costituiscono obiettivi prioritari per OSA:

- Concorrere, insieme ad altre associazioni portatrici di tale scopo precipuo, alla promozione e diffusione dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM) *human based e human relevant* (basati sulla biologia umana e rilevanti per la specie umana) per la ricerca biomedica quali metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale, in linea con i concetti alla base della tossicologia e della ricerca del XXI secolo, nel rispetto dell'uomo, dell'ambiente e degli animali;
- Contribuire positivamente al dibattito pubblico sulle criticità scientifiche e metodologiche degli approcci tradizionali alla ricerca (sia *in vivo* che *in vitro*), organizzando convegni, incontri, conferenze e ogni altra occasione pubblica di confronto sul tema, utile alla divulgazione scientifica;
- Illustrare al pubblico gli avanzamenti della ricerca medico-scientifica che impiega NAM *human based e human relevant*, tramite pubblicazioni, gestione di canali di informazione online, acquisto di spazi pubblicitari e con ogni altra modalità utile;
- Fornire i propri contributi scientifici sugli argomenti di interesse (studi, pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche internazionali, presentazione di poster, partecipazione a seminari scientifici, ecc.) anche in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni;
- Adoperarsi per rendere obbligatoria nella didattica universitaria lo studio dei NAM *human based e human relevant* (alternativi e sostitutivi alla sperimentazione animale);
- Adoperarsi per rendere obbligatorio l'utilizzo di metodologie alternative e sostitutive all'utilizzo di animali laddove siano già disponibili e fruibili;
- Fondare la giornata nazionale per la ricerca scientifica senza animali e gestire le iniziative di informazione e sensibilizzazione ad essa collegate;
- Farsi parte attiva per rendere attuabile la donazione di tessuti *in vivo e post mortem* destinati alla ricerca;
- Raccogliere i fondi necessari a perseguire gli obiettivi sopramenzionati e per il finanziamento di borse di studio e premi ad hoc per la formazione di giovani Ricercatori.

3.4 Le attività di cui ai punti precedenti e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

3.6 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4

Attività di volontariato

4.1 4.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza ricevere o pretendere alcunché in cambio, nemmeno indirettamente.

4.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2007.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2007.

4.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 5

Sostenitori

5.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di OSA attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

5.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di "Sostenitore di OSA" quale segno tangibile della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Membri dell'Associazione

6.1 Possono essere soci di OSA le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, nonché tutti i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e le delibere degli organi amministrativi adottate in conformità con lo Statuto.

6.2 Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio. Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore di OSA.

Articolo 7

Procedura di ammissione dei soci

7.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale per ciascun anno solare, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.

7.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da un soggetto giuridico dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

7.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

7.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

8.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere ad OSA, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

8.2 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio direttivo.

8.3 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica aggiornamenti sulle attività dell'Associazione.

8.4 L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali. La richiesta deve essere fatta per iscritto e indirizzata al presidente dell'Associazione. Gli eventuali oneri per le copie dei documenti saranno a carico del richiedente.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

9.1 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

9.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

9.3 L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

9.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

9.5 Si applicano le disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

PARTE II

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 10

Organi dell'Associazione

10.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Coordinatore scientifico e il Comitato scientifico e l'Organo di Controllo, se istituito.

10.2 Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

10.3 I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi ed essere in possesso di un titolo di laurea triennale, magistrale o specialistica in materie scientifiche afferenti all'area biomedica. Tale condizione è considerata imprescindibile in relazione alla natura scientifica del sodalizio e costituisce uno specifico requisito di onorabilità e professionalità a norma dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 11

Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto e ogni altra volta in cui sia necessario. L'Assemblea è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

A. La stessa inderogabilmente

- a. approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
 - b. nomina e revoca gli amministratori;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
 - d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - f. destina avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
-
1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 2. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

11.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

11.3 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito in fase di iscrizione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L'avviso

di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.

11.4 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

11.5 Salvo quanto previsto dal successivo 11.7, in prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale in proprio o tramite deleghe, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o tramite deleghe ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

11.6 Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 degli associati e quelle relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.

11.7 Tutte le votazioni avvengono a voto palese peralzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di un sostituto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11.8 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dall'Assemblea. Il verbale viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 12

Consiglio direttivo

12.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

12.2 Il Consiglio direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di nove amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per quattro anni. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti. Per tutta la durata del mandato, gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni; essi possono accettare incarichi professionali e collaborazioni retribuite da

altre organizzazioni, purché non abbiano finalità incompatibili con quelle di OSA. Il Coordinatore scientifico può partecipare alle riunioni per finalità consultive, senza diritto di voto.

12.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione vengono nominati il Tesoriere e il Segretario, può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

12.4 Il Consiglio direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori, ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi simili e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i due terzi degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

12.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

12.6 Entro il 30 maggio approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 13

Il Presidente

13.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

13.2 La rappresentanza legale dell'Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione spetta al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al solo Presidente.

13.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

13.4 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

13.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

13.6 In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti. In caso di disaccordo, il Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per provvedere alla sostituzione.

13.7 Si applicano le disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 14

Segretario e Tesoriere

14.1 Il Consiglio direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non siano nominati, alle loro funzioni sovrintende collegialmente l'intero Consiglio direttivo.

14.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all'amministrazione dell'intero patrimonio dell'Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l'inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo.

14.3 Il Segretario cura l'iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

14.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare in modo più dettagliato le attribuzioni di tali organi.

Articolo 15

Il Comitato Scientifico ed il Coordinatore Scientifico

15.1 Il Comitato Scientifico è un organo con funzioni consultive composto da esperti, scienziati o ricercatori nel settore biomedico e delle Scienze della Vita. È presieduto da un Coordinatore scientifico. I membri del Comitato scientifico possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono relazionare e formulare proposte in materia di:

- organizzazione di (o partecipazione a) convegni, incontri, seminari, dibattiti, interventi e ogni altra occasione pubblica di confronto sul tema scientifico;
- iniziative di formazione e aggiornamento;
- collaborazioni con altre associazioni, istituzioni o organizzazioni che perseguono simili finalità;
- linee di indirizzo per il perseguimento degli scopi statutari attraverso informazione e comunicazione scientifica, campagne di sensibilizzazione, pubblicazione di articoli divulgativi e altre iniziative di divulgazione scientifica;
- pubblicazione di paper su riviste scientifiche internazionali a nome dell'Associazione.

15.2 Il Coordinatore scientifico coordina l'attività del CS, rappresenta l'Associazione nell'ambito della comunità scientifica, cura le relazioni con la stampa in sinergia con gli altri componenti del Comitato

scientifico e il Presidente, sovrintende all'attività di diffusione e pubblicazione delle informazioni scientifiche da parte dei membri dell'Associazione, sottoponendole a revisione.

15.3 La nomina e revoca dei membri del CS e del Coordinatore scientifico spettano al Consiglio direttivo, che sceglie tra i soci idonei che non siano già membri dello stesso Consiglio direttivo.

Articolo 16

Organo di controllo

16.1 L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. In caso di organo collegiale, l'Assemblea nomina tre componenti effettivi e due supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri elettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

16.3 L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'Organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal D.Lgs. 117/2017.

16.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento. L'Organo di controllo a cui è affidata la revisione legale sarà composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale o una società di revisione iscritta nell' apposito registro.

16.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

PARTE III

PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 17

Risorse economiche ed esercizi

17.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di

interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. CTS; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; danni patrimoniali, sia giudiziali sia stragiudiziali; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

17.2 Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo a norma dell'art. 13 del CTS e l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del CTS, entro il mese di giugno. Entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48 del CTS.

17.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.

17.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.

17.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al limite di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 18

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

18.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

18.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

18.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

PARTE IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 19

Libri sociali

19.1 l'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, tiene:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;

19.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 20

Regolamenti di attuazione dello Statuto

20.1 Il Consiglio direttivo può predisporre la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione. Detto regolamento può contenere anche norme generali non previste dallo Statuto ma considerate necessarie dal Consiglio direttivo, alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo purché non in contrasto con lo Statuto

20.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo.

20.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

20.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze

Articolo 21

Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione.

Devoluzione dei beni

21.1 L'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

21.2 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 22

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Articolo 23

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto, ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.